



COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA
PROVINCIA TREVISO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto:

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2020-2021-2022 E PIANO OCCUPAZIONALE 2020-2022

L'anno DUEMILADICIANNOVE, addì SETTE del mese di NOVEMBRE alle ore 15.00 nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in tempo utile, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

- | | | |
|----|------------------------|--------------|
| 1. | PITTON Arnaldo Stefano | SINDACO |
| 2. | ZAMUNER Luigi | VICE SINDACO |
| 3. | DONADELLO Giovanna | ASSESSORE |

Presenti	Assenti
1	
2	
3	
3	

Assiste alla seduta il Sig. BORTOLAN Dott. Simone, Segretario del Comune.

Il Sig. PITTON Arnaldo Stefano, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(art. 124 comma 1 e art. 125 D.Lgs. 18.8.2000 n° 267)

N° _____ registro atti pubblicati

Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene affissa all'albo comunale per la pubblicazione per quindici giorni consecutivi dal 21 NOV. 2019

Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla pubblicazione, ai capigruppo consiliari.

Addì, 21 NOV. 2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. BORTOLAN Simone

Delibera G.C. n. 91 del 07.11.2019

OGGETTO: Programmazione del fabbisogno di personale triennio 2020-2022 e piano occupazionale 2020 - 2022

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 91 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che nell'ambito dell'Ente Locale, ai fini della funzionalità e dell'ottimizzazione delle risorse, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione – con orizzonte temporale triennale – del fabbisogno di personale, con la finalità di pervenire ad una riduzione programmata delle spese di personale, già prevista dalla legge n. 449/1997 all'art. 39 comma 1;
- l'art. 19 comma 8 della Legge n. 448/2001 dispone che gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. 27 dicembre 1997 n. 441 e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- secondo l'art. 3 comma 120 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 stabilisce l'obbligo di rideterminazione periodica, da effettuarsi periodicamente e comunque a scadenza triennale, della dotazione organica del personale;
- l'art. 33 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 16 comma 1 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce al comma 1 *“Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevinano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica; al comma 2 “Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere”;*

Richiamato altresì l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, che:

- al comma 2 disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, e dove indicare le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente; qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33 del d.lgs. 165/2001;
- al comma 3 stabilisce che in sede di definizione del piano di cui al comma 2 ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;

RILEVATO a tale fine che:

- il numero dei dipendenti in servizio è pari a 12 unità, suddivise come nella tabella sottoriportata:

Dipendenti in servizio	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	TOTALE
12	0	1	6	5	12

VISTE in particolare le seguenti disposizioni in materia di vincoli assunzionali e di spesa del personale:

- il comma 557 dell'art 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e ss.mm.ii, come da ultimo modificato dall'art. 16 del D.L. n. 113/2016 che impegna gli enti soggetti al patto di stabilità ad assicurare la riduzione delle spese di personale con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia
- il comma 557-quater dell'art 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 come introdotto dall'art. 3 comma 5bis del D.L. n. 90/2014 convertito con Legge n. 114/2014 (c.d. Decreto PA) che dispone che *“ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”* che diventa *“un parametro temporale fisso e immutabile”* (Cfr deliberazione Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 25/2015);
- l'articolo 76 comma 4 del D.L. 25 giugno 2008, n.112 e s.m.i. da ultimo novellato dal D.L. n. 90/2014 in base al quale sono vietate a qualsiasi titolo le assunzioni di personale in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nell'esercizio precedente;
- l'art. 3 comma 5 del D.L. 90 del 24.06.2014 che precisa che *“a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile”*
- il suddetto art. 3 comma 5 come successivamente integrato dall'art. 4 comma 3 del D.L. n. 78 del 19.06.2015 convertito dalla L. n. 125 del 6.8.2015 che aggiunge: *“..è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente”*; da considerarsi *“dinamico con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni”*, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015;
- il D.L. 50/2017 che ha introdotto una ulteriore modifica in ordine ai vincoli assunzionali riguardante i Comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti riformulando, all'art. 22 comma 2 l'art. 1 comma 228 della L. 208/2015 secondo periodo, come segue: *«Fermo restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti”*.
- l'art. 3 comma 5 primo periodo, del D.L. 90/2014 che afferma: *“La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018”*,

RITENUTO pertanto che, avendo previsto l'art. 1 comma 228 della L. 208/2015 primo periodo, per il triennio 2016/2018, limiti diversi rispetto alla previsione dell'art. 3 da ultimo citato, e nella fattispecie il 75% della spesa del personale cessato come detto in precedenza, a seguito del mancato rinnovo di detti limiti, a legislazione vigente, con decorrenza dall'esercizio 2019, torni pienamente efficace la previsione contenuta appunto, nell'art. 3 comma 5 del D.L. n. 90/2014

che portava, come sopra detto, al 100% della spesa sostenuta per il personale cessato, il limite alle facoltà assunzionali degli Enti Locali.

ATTESO altresì che i vincoli del patto di stabilità interno in materia assunzionale sono dal 2016 sostituiti con i vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", come introdotti dalla Legge di Stabilità 2016, art. 1 comma 710 e ss.;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione di programmazione del fabbisogno triennio 2019-2021 approvata con deliberazione di G.C. n. 85/2018 come successivamente modificato con deliberazione di G.C. n. 75/2019;

DATO ATTO che la programmazione triennale del fabbisogno è correlata e deve corrispondere a quanto indicato nel bilancio e nei criteri generali per l'organizzazione degli uffici e dei servizi e deve altresì essere definita in coerenza con il Documento Unico di programmazione, in quanto strumento indispensabile per attuare la programmazione dell'ente in materia di politiche del personale;

CONSIDERATO che risulta necessario, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero o di eccedenza del personale ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 come riscritto dall'articolo 16 della legge 183/2011;

RILEVATO che nell'ente non sono presenti situazioni di soprannumero ed è stata effettuata anche la prescritta ricognizione delle eccedenze di personale tramite acquisizione di attestazioni da parte dei Responsabili dei Settori, acquisite agli atti, in merito all'assenza di situazioni di eccedenza del personale in riferimento ai servizi, al personale ed alle risorse assegnate al proprio Settore;

PRECISATO altresì che:

- come chiarito dalla deliberazione della Corte dei Conti sezione delle Autonomie n. 27/2014 la disposizione introdotta dall'art. 3 comma 5 del D.L. n. 90/2014 consente in sede di programmazione del fabbisogno di tener conto delle cessazioni prevedibili nell'arco di un triennio;

CONSIDERATO che:

- per il calcolo della spesa delle cessazioni vanno considerate solo le voci stipendiali base della corrispondente categoria e non anche i differenziali della posizione economica del dipendente cessato, in quanto questi ultimi confluiscono nel fondo per le risorse decentrate;
- la capacità assunzionale derivante dalle cessazioni è calcolata, secondo le indicazioni della deliberazione 347/2014 della Corte dei Conti - Sezione Lombardia - su base tabellare oltre la tredicesima mensilità, l'indennità di vacanza contrattuale e gli oneri;
- le cessazioni di personale per mobilità non sono considerate cessazioni ma cessioni del rapporto di lavoro per cui la relativa spesa non può essere conteggiata ai fini delle facoltà assunzionali;

Rilevata la non più applicabilità dell'art. 1, comma 424 della legge 190/2014 e dell'art. 5 del D.L. 78/2015, relativi al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta;

Viste altresì le seguenti limitazioni in materia di forme flessibili di assunzioni:

- l'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 convertito nella L. n. 122 del 30.07.2010 così come integrato con L. n. 183/2011 (Legge di stabilità per il 2012) e da ultimo modificato dall'art. 11 comma 4 bis del D.L. n. 90/2014 in base a cui le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50% di quella sostenuta nell'anno 2009; inoltre la spesa relativa a contratti di formazione - lavoro, somministrazione di lavoro e lavoro accessorio non può essere superiore al 50%

della spesa sostenuta nell'anno 2009; tali limitazioni non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

- il *comma 2*, dell'articolo 36, del d.lgs. 165/2001 – come modificato dall'art. 9 del d.lgs. 75/2017 – nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi *esclusivamente* per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali.

VALUTATE le proposte dei Responsabili di Area riguardanti i profili professionali necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione come di seguito riportate:

Anno 2020

- copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo Cat C, con le risorse che si renderanno disponibili dal pensionamento di un dipendente dell'Area dei Servizi Demografici nel corso del 2020, avvalendosi della disposizione introdotta dall'art. 3 comma 5 del D.L. n. 90/2014 che consente in sede di programmazione del fabbisogno di tener conto delle cessazioni prevedibili nell'arco di un triennio.

Anni 2021 e 2022 - nessuno

RITENUTO pertanto di procedere, alla luce delle ripristinate capacità assunzionali per gli Enti Locali della Regione Veneto, tenuto conto degli stanziamenti di bilancio e dei vincoli di legge in materia di assunzioni e di spese di personale, alla programmazione del fabbisogno del personale 2020-2022 adottando le indicazioni dei Responsabili di servizio come sopra riportate.

Ritenuto altresì di prevedere che, eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale dovranno rispettare il limite della spesa calcolato in base alle norme sopra richiamate

RILEVATO che in relazione alle disposizioni vigenti in materia di spesa del personale come sopra richiamate gli enti locali possono effettuare assunzioni solamente se sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver conseguito un saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e le spese finali (comma 710 art. 1 L. n. 208/2015);
- b) aver rispettato il tetto alla spesa di personale (a decorrere dall'anno 2014 per gli enti locali soggetti al patto di stabilità il parametro è costituito dal valore medio della spesa per il triennio 2011-2013);

SENTITO il Responsabile del Settore Economico - Finanziario, il quale dà atto che, in base ai conteggi eseguiti, allo stato attuale:

- la spesa media di personale per il triennio 2011 - 2012 - 2013 con dati di consuntivo risulta pari a € 457.173,83 (al netto degli oneri per rinnovi contrattuali e delle spese escluse specificatamente dal conteggio);
- la spesa di personale anno 2018 con dati di consuntivo è risultata pari a € 435.576,52 (al netto degli oneri per rinnovi contrattuali e delle spese escluse specificatamente dal conteggio);
- la spesa di personale prevista per l'anno 2019 come risultante dalle assunzioni ad oggi disposte risulta pari a € 415.750,00 (al netto degli oneri per rinnovi contrattuali e delle spese escluse specificatamente dal conteggio);
- la spesa di personale prevista per gli anni 2020, 2021 e 2022 come risultante dall'approvazione delle modifiche sopra descritte risulta pari a € 423.550,00 (al netto degli oneri per rinnovi contrattuali e delle spese escluse specificatamente dal conteggio);

- il parametro finanziario da assumere come limite per le assunzioni flessibili è stabilito nell'importo annuale pari ad euro 23.463,09;
- questo Ente ha adempiuto al rispetto del saldo di finanza pubblica come risulta dalla certificazione telematica inviata al MEF in data 20.03.2019;

DATO ATTO pertanto del rispetto dei limiti alle capacità assunzionali riportati nelle norme innanzi richiamate come da prospetto che segue:

- utilizzo dei residui capacità assunzionale a seguito programmazione 2019 (vedasi deliberazione giunta n. 75 del 4.9.2019): € 2.305,71;
- 100% della spesa del personale che cesserà dal servizio nel corso dell'anno 2020: Istruttore Funzionario Cat D3 = € 38.485,22;
- totale capacità assunzionale anno 2020 € 40.790,93
- assunzione n. 1 Istruttore Amministrativo Cat C € 31.116,60 < a € 40.790,93;
- limite di spesa anno 2009 per assunzioni flessibili: € 23.463,09;

DATO ATTO altresì, con la copertura di tali ulteriori posti:

- del rispetto del limite annuo alla spesa per il personale, pari alla media sostenuta a tale titolo nel triennio 2011/2013,
- della copertura della spesa per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 a fronte delle previsioni attuali di bilancio afferenti detti esercizi come indicato nel DUP 2020-2022 approvato con delibera giunta n° 69 del 24.7.2019;
- del rispetto del limite per assunzioni flessibili.

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 08.04.2019 con cui si è provveduto ad approvare il Piano delle azioni positive di cui all'art. 48 comma 1, del D.Lgs. 198/2006 per il triennio 2019-2021;

Considerato che nell'anno precedente il Comune ha rispettato il Pareggio di Bilancio;

Preso atto che viene rispettato quanto previsto dai commi 470 e 508 della Legge 232/2016, e dal D.L.113/2016 rispettivamente in materia di trasmissione della certificazione di rispetto del pareggio di bilancio e di trasmissione delle informazioni relativi ai patti di solidarietà eventualmente stipulati;

Considerato che la Piattaforma telematica per la certificazione dei crediti è stata regolarmente attivata ai sensi dell'Art. 27 del D. L. 66/2014;

Preso atto che sono stati rispettati i vincoli in materia di adempimenti contabili:

- Approvazione nei termini del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione;
- Trasmissione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione alla Banca Dati Pubbliche Amministrazioni (BDAP) entro trenta giorni dall'approvazione;

Preso atto altresì che il Comune non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'Art. 242 del D. Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

DATO ATTO che:

- il presente provvedimento verrà trasmesso alle organizzazioni e rappresentanze sindacali ai sensi dell'art. 7 del CCNL 1.4.1999 e come disposto dall'art. 6 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dal D.L. n. 95/2012 convertito nella L. n. 135/2012;
- il Revisore del Conto, con nota acquisita al n° 8077 di protocollo in data 7.11.2019, ha espresso parere favorevole sulla presente programmazione del fabbisogno;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento Comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

ACQUISITI il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Personale Giuridico ed il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Settore Economico-Finanziario ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

AD unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA


- 1 - di prendere atto, per le considerazioni espresse del presente atto, che a seguito della ricognizione di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ente non sono presenti situazioni di soprannumero né di eccedenza di personale in relazione alle esigenze funzionali;
- 2 - di approvare il piano occupazionale 2020 - 2022, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni, nonché di contenimento della spesa di personale, prevedendo le seguenti assunzioni:
Anno 2020
- copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo Cat C;
Anni 2021 e 2022
nessuna assunzione;
- 3 - di dare atto che la programmazione del fabbisogno del personale per l'anno 2020 costituisce il piano annuale delle assunzioni la cui previsione di spesa sarà imputata ai rispettivi capitoli del bilancio dell'anno medesimo;
4. di dare atto che il numero di dipendenti previsti in servizio nel corso del triennio 2020/2022 risulta essere il seguente:

Categoria	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
A	0	0	0
B	1	1	1
C	7	7	7
D	5	5	5
Totali	13	13	13

5. di dare atto del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, prot. n. 8077 del 07.11.2019, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 comma 8 della L. n. 448/2001 sul presente atto;

* * * * *

Con separata votazione unanime espressa nei modi e forme di legge, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA

OGGETTO: Programmazione del fabbisogno di personale triennio 2020-2022 e piano occupazionale 2020 – 2022.

Il Responsabile dell'area Economica-Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di delibera di cui all'oggetto.
Addì, 07.11.2019



Il Responsabile dell'area


Il Responsabile dell'area finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, esprime parere favorevole _____ di regolarità contabile sulla proposta di delibera di cui all'oggetto.
Addì, 07.11.2019



Il Responsabile dell'area

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
PITTON Arnaldo Stefano



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. BORTOLAN Simone



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA** decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, 3 comma, D.Lgs. n° 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....